

Art. 30

Permessi

Maria Raffaella Falcone

Magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo.

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11 (1).

2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità (2).

3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

V. artt. 1, 57, 64, 66, 77, Reg. es.

(1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450.

La legge 26-7-1975, n. 354 introducendo i permessi c.d. ordinari, o “di necessità”, ha dato origine ad una significativa novità nell'Ordinamento penitenziario. Infatti, prima della norma in commento, la prassi amministrativa prevedeva che la direzione dell'istituto penitenziario concedesse un'autorizzazione al detenuto ad uscire dall'istituto in caso di gravi esigenze familiari o per mantenere le relazioni familiari o in presenza di altre esigenze correlate. La disposizione ha quindi innovato significativamente la previgente disciplina penitenziaria, poiché non vi era alcuna disposizione normativa che permettesse una temporanea ripresa di contatto da parte del detenuto o dell'internato con l'ambiente familiare all'esterno del carcere, in occasione di eventi e circostanze eccezionali. Si è dato pertanto attuazione al precetto costituzionale, contenuto nell'art. 27, comma 3 Cost. di “umanizzare” l'esecuzione della pena detentiva, anche in costanza di detenzione in carcere. Successivamente, la l. 20-7-1977 n. 450, modificando il 2° comma, ha previsto la possibilità di concedere *analoghi per-*

messi solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità, inserendo altresì la facoltà, da parte del PM, di proporre reclamo avverso il provvedimento di concessione del permesso.

La Magistratura di sorveglianza ha adottato una lettura prevalentemente rigorosa del dettato normativo, con particolare riferimento alla fattispecie contemplata al 2° comma, con un'interpretazione che circoscrive l'ambito di applicazione del permesso soltanto ad *eventi familiari di particolare gravità*, in un'accezione negativa. In presenza delle due condizioni appena descritte, la concessione deve avvenire *eccezionalmente*, esclusivamente in via episodica e non deve avere alcun carattere di continuità o periodicità.

Tale interpretazione è più aderente alla dizione normativa e risponde alla funzione dei permessi di necessità quali strumenti attivabili nell'occorrenza di situazioni di carattere imprevedibile, mentre gli altri benefici penitenziari si inseriscono nell'ordinario trattamento rieducativo dei detenuti. La concessione del permesso ordinario a fini trattamentali, costituirebbe quindi una forzatura dell'ambito naturale di applicazione dell'istituto, rappresentando "l'eccezione nell'eccezione", difficilmente giustificabile stante la previsione nell'Ord. pen. dei permessi premio di cui all'art. 30-ter, specificamente destinati ad assolvere le più generali ed ampie esigenze familiari, sociali ed affettive dei detenuti. Tale interpretazione è confermata dalla circostanza che la concessione dei permessi ordinari non è stata esclusa dalla rigorosa disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen., la quale invece è ostativa alla fruizione dei permessi premio. Successivamente all'istituzione del permesso premio (art. 30-ter Ord. pen.), introdotto dall'**art. 9, l. 10-10-1986 n. 663** (c.d. "legge Gozzini"), la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che il permesso ordinario va distinto dal permesso premio, che rappresenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria ed al tempo stesso uno strumento di rieducazione, consentendo l'avvio del percorso di reinserimento del condannato nella società.

Il permesso ordinario può essere concesso sia ai condannati e agli internati, sia agli imputati, dalle autorità giudiziarie competenti a disporre i provvedimenti previsti dall'art. 11. Numerose sono state le sentenze della Corte di cassazione che hanno risolto diversi casi di conflitto di competenza sorti tra le autorità giudiziarie. Nell'ipotesi di imminente pericolo di vita, la legge precisa che il permesso di visita all'infermo viene concesso *con le cautele previste dal regolamento*. Quanto all'inosservanza degli obblighi, va distinto il caso dell'internato che rientri oltre le tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo, che è punito in via disciplinare, da quello del condannato, che è parimenti punito in via disciplinare oltre le tre ore ed entro le dodici ore, mentre oltre le dodici ore è denunciato per evasione, fatta salva la possibilità di non computare nella durata della pena il tempo trascorso dal detenuto o dall'inter-

nato in permesso, come previsto dall'art. 53-*bis*. Occorre precisare, infine, che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1993 e n. 227 del 1995, è ormai pacifica la natura giurisdizionale del permesso, trattandosi di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nella forma del decreto motivato e reclamabile davanti al Trib. di sorv.

La norma in commento è conforme a quanto previsto dalla **Raccomandazione R(2006)2-rev sulle Regole penitenziarie europee**, che, al punto 24 n. 7 dispone che *Ogni volta che le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire – scortato o liberamente – per render visita ad un parente ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni umanitarie*. Anche le **Regole minime ONU**, fin dal 1955, così disponevano: *il detenuto deve essere informato immediatamente della morte o della malattia grave di un parente prossimo. In caso di malattia pericolosa di tale persona, quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrà essere autorizzato a recarsi al suo capezzale, scortato o libero* (44.2). Di recente le **Mandela Rules ONU 2015** hanno sottolineato l'importanza del permesso di necessità alla *Rule 70: The prison administration shall inform a prisoner at once of the serious illness or death of a near relative or any significant other. Whenever circumstances allow, the prisoner should be authorized to go, either under escort or alone, to the bedside of a near relative or significant other who is critically ill, or to attend the funeral of a near relative or significant other*. Le norme sovranazionali ora richiamate adottano senza dubbio un'accezione nefasta della gravità dell'evento familiare.

La **circolare DAP n. 3449/5899 del 10-1-1997**, al punto 8 detta le disposizioni applicabili in caso di esecuzione dei permessi di necessità. In generale, si dispone che l'esecuzione dei provvedimenti di concessione dei permessi avvenga con assoluta urgenza, non essendo consentita una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione circa il merito degli stessi. È fatta salva la verifica in primo luogo della loro eseguibilità, dovendo farsi riferimento o alla mancata impugnazione da parte del PM entro le 24 ore, o alla attestazione da parte della cancelleria della esecutività del provvedimento; in secondo luogo, occorre verificare l'intervenuta emissione da parte di tutte le autorità giudiziarie competenti, ciascuna in relazione alla parte di propria competenza ed all'esatta indicazione del presupposto normativo – 1° o 2° comma dell'art. 30 – ed infine la trasmissione ad opera delle direzioni alla Direzione generale dei Detenuti e del trattamento ai fini di valutare l'opportunità di interloquire con le autorità giudiziarie in ordine alla legittimità dei provvedimenti medesimi. Seguiranno gli adempimenti relativi alle traduzioni dirette per la fruizione del permesso in ambito distretto, o extra distretto, ovvero un trasferimento temporaneo in ambito distretto o extra distretto, secondo la tabella 2 allegata alla **circolare DAP n. 11662/533809 del 10-2-1997**, con la ne-





cessaria applicazione delle disposizioni previste rispettivamente dalla Direttiva 1, Direttiva 2, Direttiva 3 o Direttiva 4 in relazione al circuito penitenziario di appartenenza del detenuto (cfr. **circolare 3643 del 14.3.2013 Nuovo modello operativo traduzioni**). Inoltre, un'interlocutoria con l'a.g. è opportuna nel caso di esecuzione dei permessi di necessità concessi ai detenuti ristretti in regime detentivo speciale ex art. 41-*bis* o in "alta sicurezza" per presenziare ai funerali di congiunti, considerato il maggior rischio del verificarsi di situazioni che possano compromettere la sicurezza pubblica, dovuto sia alla presenza di più persone alle esequie, sia al loro svolgersi nelle regioni di provenienza dei predetti detenuti.

CASI PRATICI

Maria Raffaella Falcone

Magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo.

In relazione alla natura degli "eventi familiari di particolare gravità", la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non costituisce motivo "grave" la necessità di festeggiare il diciottesimo compleanno della figlia - Cass. pen. Sez. I, 9-11-2011, n. 40660 (c.c. 20 ottobre 2011), Avignone [RV251552] -, né, del pari, la finalità di "consumare" il matrimonio contratto in carcere - Cass. pen. Sez. I, 12-3-2013, n. 11581 (c.c. 5 febbraio 2013), Grillo [RV255311].

La giurisprudenza di merito maggioritaria interpreta in senso restrittivo il concetto di "gravità", e pertanto non è ritenuto concedibile il permesso di necessità per recarsi presso il luogo di nascita del figlio per il riconoscimento del figlio medesimo, né per avere accesso alla c.d. procreazione assistita, né il permesso finalizzato alla partecipazione ad una presentazione al pubblico di un'opera letteraria scritta dal detenuto richiedente il permesso o alla premiazione per un'opera letteraria scritta durante la detenzione. Analoghe decisioni negative sono state adottate in relazione ad istanze di permessi ordinari per partecipare a cerimonie religiose quali battesimi, prime comunioni, cresime dei figli dei detenuti, ovvero per contrarre matrimonio. Nei casi di istanza di permesso di necessità per presenziare alle udienze davanti al giudice civile, si applica l'**art. 85, comma 5**, del **Reg. es.** che prevede la possibilità per il giudice di disporre la traduzione del detenuto per motivi di giustizia civile. Deve ritenersi non univoca la casistica in occasione della nascita del figlio a seconda dell'evento che da evento "lieto" potrebbe essere qualificato come "grave" a seguito di complicanze del parto naturale o nel caso di parto cesareo. Una parte della giurisprudenza di merito attribuisce invece un'accezione estensiva all'inciso "evento familiare di particolare gravità", ritenendo che il concetto di gravità non vada inteso solo con riguardo ad eventi di carattere lut-

tuoso o comunque negativo, ma anche ad eventi che, pur non strettamente pertinenti alla vita familiare del detenuto, tuttavia rilevano ai fini del percorso rieducativo del condannato, a condizione che abbiano però un carattere eccezionale. Trattasi di un'interpretazione della norma che consente ai detenuti che ancora non possono fruire di permessi premio di partecipare in modo attivo ad eventi culturali (es. spettacoli teatrali), di sensibilizzazione del territorio (es. incontri nelle scuole), sportivi che si tengono fuori dall'istituto penitenziario. Anche la partecipazione del detenuto ad una prova d'esame a giorno fisso può rappresentare, sebbene *lato sensu*, evento di particolare gravità e connotato dal carattere di eccezionalità, rientrante nel percorso di reinserimento sociale e nella ipotesi trattamentale predisposta dall'équipe di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario.